

è dal Codice richiesto. Quindi io domanderei che si facesse una modificazione a quest'articolo del Codice, o col fare facoltà ad una gazzetta qualunque esistente nella divisione di inserire questi atti, ovvero infine collo stabilire in ogni divisione una gazzetta che avesse carattere ufficiale.

PRENATI, ministro dell'interno. Sta in fatto che la legge prescrive l'inserzione di alcuni atti nelle gazzette ufficiali delle divisioni, ovvero in quella ufficiale del regno; e questa garanzia è indispensabile, perchè si abbia un modo di poter constatare che le richieste pubblicazioni furono fatte.

Niente osta però che, quando vi sono diverse gazzette in una divisione, qualunque di esse ricorra per ottenere questo carattere ufficiale. Quella di Cagliari, per esempio, faccia ricorso al ministro, ed esso provvederà.

ASPRONI. Lo ha già questo carattere, lo ha di fatto.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'invio al ministro dell'interno. (La Camera approva.)

NOTTA, relatore. Colla petizione 4086 il sindaco di Oristano, a nome del Consiglio comunale, crede di dover fare presente il malcontento che in quel pubblico regnava e in tutta la provincia per non essersi i signori commissari del Consiglio della leva militare uniformati al disposto della legge 7 maggio 1848, nella quale all'articolo secondo resta sancito che nello stabilire il contingente per la Sardegna si riserva di designare fra gli iscritti il numero di quelli che sono arruolati al servizio, su di una base però che non eccedesse la metà del contingente in terraferma calcolato sulla proporzione della rispettiva popolazione.

La vostra Commissione, riflettendo che posteriormente alla legge 7 maggio 1848 sarebbe emanata la legge 19 maggio 1851, colla quale veniva autorizzata la leva di 10,000 uomini, per far la quale appunto si sarebbe proceduto alle operazioni di cui si lagna il Consiglio comunale di Oristano; che in questa posteriore legge dell'articolo 3 sarebbe stato stabilito che il contingente assegnato a ciascuna provincia venisse ripartito dagli intendenti generali e dagli intendenti fra i mandamenti delle rispettive provincie in proporzione del numero degli iscritti sulle liste in ciascun mandamento, e che dalla generale regola non vi sarebbe alcuna eccezione a favore della Sardegna, vi propone l'ordine del giorno.

(La Camera approva.)

(Sacerdote Marongiu, vice-parroco di San Luri.)

NOTTA, relatore. Colla petizione 4106 il sacerdote Giovanni Marongiu del villaggio di San Luri in Sardegna espone, che per la lunga serie di 30 e più anni prestò continuamente, in qualità di vice-parroco, un onorato e puntuale servizio a quella parrocchia e popolazione, con piena soddisfazione dei parrocchiani e superiori. Presenta pure un certificato a prova di quanto asserisce, dal quale risulterebbe ancora che ebbe a disimpegnare l'ufficio delicato e difficile di parroco in tutte le circostanze che spesso ricorrevano per i lunghi e frequenti incomodi di salute del pievano. Dice che giunto in ora a provetta età, ed essendo anche privo della vista, non potrebbe più continuare in tale servizio: crede quindi che senza ledere la giustizia e i diritti altrui gli potrebbe essere dato un sussidio o compenso coi vistosi redditi della chiesa, ed anche sui proventi degli altri vice-parroci, i quali acquistassero poi diritto ad un eguale trattamento quando posti in pari condizioni incontrassero gli stessi inconvenienti e bisogni. Se poi su questo particolare non si volesse ora introdurre un'innovazione, che sarebbe sempre nel decoro e nell'interesse della Chiesa e della religione, si adottasse almeno un altro sistema a ciò conducente per l'avvenire, ora massime che si stanno

centralizzando tutti i redditi della Chiesa colla già decretata abolizione delle decime, una parte dei quali redditi secondo il petente potrebbe essere destinata al culto ed alla manutenzione delle chiese ed un'altra alla sussistenza dei sacerdoti, i quali per età o per altre circostanze non potessero più adempiere al proprio ufficio. Chiede qui che a tale effetto sia mandata questa petizione al Ministero e provveduto come di ragione.

La vostra Commissione osservando che, benchè non spetti alla Camera dei deputati il provvedere per sussidii a favore dei petenti, tuttavia siccome il contenuto di questa petizione giova ad indicare il miglior uso che far si potrebbe dei redditi ecclesiastici nell'interesse anche della Chiesa e della religione, e per dimostrare sempre più l'opportunità di una legge per l'equa ripartizione dei medesimi, perciò vi propone l'invio della medesima al ministro di grazia e giustizia acciò vi abbia gli opportuni riguardi.

MANTELLI. Il petente può ricorrere egli stesso al Ministero. Se ha ragioni per cui possa ottenere un sussidio, il Ministero glielo concederà, come l'ha già concesso a tanti altri parroci, vice-parroci e sacerdoti. Io propongo perciò che si adotti l'ordine del giorno puro e semplice, lasciando che ciascun individuo ricorra direttamente al Ministero senza passare per l'intermezzo della Camera.

NOTTA, relatore. Io penso che il signor Mantelli non interpreti esattamente il disposto dell'articolo dello Statuto che stabilisce che quando una petizione viene presa in considerazione, possa essere mandata al Ministero cui di ragione, per provvedervi.

Crede che il promulgatore dello Statuto abbia avuto in mira, come dev'essere la ferma volontà della Camera, di non provvedere soltanto all'interesse personale e particolare del petente, ma bensì all'interesse generale della nazione. Quindi, tutt'altra che venga presentata una petizione, il di cui oggetto presenti non solamente un utile individuale, ma un vantaggio generale, si possa e si debba concludere per l'invio al Ministero a cui spetta per ragione di materia, acciò questi, in vista del bisogno generale, possa adottare quei provvedimenti che sono richiesti nell'interesse pubblico.

Siccome adunque qui si tratta di una provvidenza relativa ai redditi dei beni ecclesiastici, ed in vista delle promesse che vennero fatte dal Ministero nella sessione passata a tale riguardo, si ha motivo di sperare che il medesimo presenterà una disposizione legislativa tendente all'equa distribuzione degli medesimi, perciò pare opportuno che tanto questa petizione che tutte le altre, le quali hanno qualche analogia tra loro e che possono servire di base a questa disposizione legislativa, siano trasmesse al Ministero di grazia e giustizia al detto scopo: insisto pertanto nelle conclusioni della Commissione.

MANTELLI. Non contendo che la Camera, nell'interesse generale, possa mandare una petizione al Ministero, ancorchè la domanda sia fatta da un particolare, ma io conteso che sempre, in regola generale, ciò si debba fare quando altriamenti non si può provvedere.

Io so che la Camera prende in considerazione gli interessi speciali, quando risulta che la giustizia o la legge furono violati, mandando al Ministero che provveda contro il già operato; so che provvede agli interessi generali per mezzo di leggi e disposizioni generali, ma non mai eccitando il Ministero a far quello che la Camera stessa ha il diritto di fare da sè.

Mi si dice che nella petizione vi sono argomenti che non riflettono tanto il petente, quanto il ceto stesso ecclesiastico: